D.D.G. n. ...742...del...04 MAG. 2021.../S10

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 10 - "Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità"

Il Dirigente Generale
"Decreto di diniego beneficio dell'assunzione, ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 20/99"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28.02.79 n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. 13.9.1999, n. 20, concernente gli interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, in vigore dal 1 agosto 2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
VISTO il D.P.Reg. n. 2764 del 18.06.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTA l'istanza datata 27.01.2021, acquisita al protocollo generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al n. 2937 del 27.01.2021, presentata dall' [redacted], nato a [redacted] il [redacted], con la quale ha richiesto il beneficio dell'assunzione, ai sensi dell'art. 4 della L.r. 20/99, nella qualità di fratello del [redacted], nato a [redacted] il [redacted] e deceduto a [redacted] il [redacted] a seguito di evento criminoso;
RILEVATO che il beneficio previsto dall'art. 4 della l.r. 20/99 non può essere concesso per eventi accaduti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge, ossia al 17 settembre 1999, come confermato dal parere dell'Ufficio legislativo e legale, prot. n. 13887 del 18/06/2019 n.33/11/2019/Pos.Coll. e Coord. n. 3;
VISTA la nota prot. n. 9840 dell' 11.03.2021, con la quale è stato comunicato all'[redacted] il preavviso di diniego dell'istanza di assunzione atteso che l'evento criminoso, posto a base del beneficio richiesto, verificatosi il [redacted], è anteriore all'entrata in vigore della legge regionale, provvedendo contestualmente a dare formale comunicazione dell'avvio del procedimento di diniego, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento per proporre le proprie osservazioni;
VISTA la nota pec in data 27.03.2021, acquisita al prot. generale del Dipartimento al n. 10596 in pari data, con la quale l'[redacted] ha contestato il preavviso di diniego, formulando le proprie osservazioni (paventata disparità di trattamento) a dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normaiva, per l'accoglimento dell'istanza di assunzione;
CONSIDERATO che un eventuale provvedimento di accoglimento, che abbia alla base la paventata disparità di trattamento addotta dal predetto richiedente, vanificherebbe del tutto l'efficacia della norma, portando ad una disapplicazione in ipotesi reiterata della norma stessa e, in ultima analisi delle finalità per cui la norma è stata emanata;

PRESO ATTO, dell'orientamento espresso dal C.G.A. con l'ordinanza n. 717/2020 su questione del tutto analoga, sulla quale allo stato, non è stata emessa una decisione nel merito ;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, l'istanza presentata dall' [redacted], finalizzata ad ottenere il beneficio di cui alla L.r. 20/99, art.4, non è accolta.
Avverso tale decisione è possibile esperire impugnativa giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di legge.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 04 MAG. 2021

Il Dirigente Generale
Greco